

# **CSEN**

# TERZO SETTORE DEL VOLONTARIATO SOCIALE

# ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI N. 1/60659/77/163533968

Si definisce Volontario: la persona che, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore,mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'Art. 17 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e Decreto Ministeriale 06/10/2021 (ed eventuali successive modifiche) nonché secondo quanto disposto dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 36 del 28/febbraio 2021, come modificato dal Decreto Legislativo n. 120/2023. Limitatamente ai volontari operanti in Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, è previsto che siano iscritti negli appositi registri di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021.

Per quanto riguarda i volontari appartenenti alle articolazioni territoriali (Comitati) il registro sarà quello Nazionale (CSEN) e verrà indicato anche il Comitato/Associazione di appartenenza. Mensilmente verranno inviati elenchi con i soggetti inseriti . Per quanto riguarda il volontario sportivo per la regolarità assicurativa dovrà essere caricato in area riservata.

I volontari (sia occasionali che non occasionali devono essere iscritti negli appositi registri di cui all'Art. 2 comma 3 del DM 06/10/2021.

Poiché il Contraente CSEN è abilitato ad operare nel Terzo Settore avvalendosi di volontari secondo quanto previsto all'Art. 18 del Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 e Decreto Ministeriale 06/10/2021 e successive modifiche, nonché in base all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, come modificato dal Decreto Legislativo n. 120/2023, dai quali si evince l'obbligatorietà della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte durante lo svolgimento delle attività di volontariato anche sportivo, di seguito si prevede:





# Tessera TSV (TESSERA SOCIALE VOLONTARIO E VOLONTARIO SPORTIVO)

Capitale caso Morte

Euro 80.000,00;

• <u>Invalidità permanente</u> Euro 80.000,00 con franchigia 3% elevata al 5% per gli assicurati di età pari o superiore a 80 anni al momento del sinistro;

• <u>Diaria da ricovero per malattia</u> Euro 50,00

La Società corrisponderà l'indennità per ogni giorno di degenza e per un massimo di 365 giorni per ogni Malattia denunciata. Agli effetti del computo delle giornate di degenza si conviene che il giorno di dimissioni dall'Istituto di Cura non venga conteggiata agli effetti della presente garanzia.

## • Diaria da ricovero per infortunio Euro 50,00

La Societa' corrisponderà in caso di ricovero per infortunio dell'assicurato in istituto di cura, una indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. L'indennizzo per la diaria da ricovero per infortunio viene corrisposta a partire dal giorno di inizio della degenza ospedaliera.

La validità della tessera decorre dalle ore 24 del giorno di emissione e avrà durata di 365 giorni a condizione che la presente polizza sia in piena vigenza. Il Contraente provvederà alla regolazione mensile dei premi raccolti rimettendo i relativi importi alla scrivente Agenzia UnipolSai di Mantova 60659.

# Tessera Sociale (TESSERA SOCIALE)

Capitale caso Morte

Euro 25.000,00

Invalidita' permanente

Euro 25.000,00 con franchigia 9%

La validità della tessera decorre dalle ore 24 del giorno di emissione e avrà durata di 365 giorni a condizione che la presente polizza sia in piena vigenza. Il Contraente provvederà alla regolazione mensile dei premi raccolti rimettendo i relativi importi alla scrivente Agenzia UnipolSai di Mantova 60659.

Limitatamente alla tessera Sociale, gli associati possono appartenere ad APS, ODV, ETS, Associazioni Assistenziali, Associazioni e Circoli Culturali a prescindere dalla iscrizione o meno al RUNTS.

#### CONDIZIONI DI POLIZZA

#### **MALATTIA**

La Società, indennizza l'Assicurato, intendendosi per tale il Volontario, con una indennità giornaliera, nel limite della Somma Assicurata stabilita in Polizza, per il caso di Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Malattia Acuta manifestatasi durante l'espletamento delle mansioni svolte nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza. Si precisa inoltre che per malattia infettiva si intende qualunque stato morboso dell'organismo che sia determinato da virus, batteri, funghi, protozoi.



2



# RISOLUZIONE DELL'ASSICURAZIONE MALATTIA

Qualora in corso di contratto uno degli assicurati raggiunga il limite di età di anni 80, limitatamente a questa persona, le garanzie operanti in questa sezione cessano alla scadenza annuale del premio successiva al compimento di detta età.

#### INOPERATIVITA' DELLA GARANZIA MALATTIA

La garanzia indennità per ricovero da malattia non è operante per:

- Le malattie mentali ed i disturbi psichici, ivi compresi le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive;
- I ricoveri necessari alla correzione o l'eliminazione di qualsiasi difetto fisico/ malformazione; si intendono esclusi anche gli interventi per la correzione di vizi di rifrazione
- L'aborto non terapeutico e le sue eventuali conseguenze
- Le cure odontoiatriche e delle parodontopatie;
- HIV e gli stati patologici correlati ad essa
- Le prestazioni aventi finalità estetiche
- Le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M.dell'08/11/1991 pubblicato sulla G.U. 262, e successive modifiche) quali per esempio le cure omeopatiche, fitoterapiche e le cure dimagranti in genere;
- Le malattie correlate al consumo di stupefacenti o allucinogeni e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- Le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti o di aggressioni, cui l'assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche o sociali; di eruzioni vulcaniche;
- Le degenze dovute dalle necessità dell'Assicurato divenuto permanentemente non autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lungo degenza quando siano resi necessari da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- Le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi x ecc.)

## **DECORRENZA DELLA COPERTURA**

Vista la possibilità prevista ex legge della tenuta anche telematica dei registri e stante quanto previsto in polizza, la copertura sarà a decorrere dal momento in cui avverrà il caricamento in area riservata. Confermato il criterio della previa stipula della polizza di Responsabilità Civile delle associazioni a cui appartengono.





# RCT PERSONALE DEL VOLONTARIO

La copertura di Responsabilità civile personale del volontario sarà attivata nel momento in cui l'associazione di appartenenza abbia aderito alla polizza di Responsabilità Civile n 65/124449147 nella sezione Terzo Settore.

### RCT PERSONALE DEL VOLONTARIO SPORTIVO

Condizioni necessarie per la copertura della Responsabilità Civile personale del volontario sportivo dovranno essere:

- 1. affiliazione a CSEN per l'anno in corso:
- 2. adesione alla polizza di Responsabilità Civile della Associazione/Società di appartenenza;
- 3. iscrizione della Società/Associazione al RASD:

Viene esclusa dalle garanzie di polizza (art. 5 comma 1 del Dlgs. 117/2017 – punto y) qualsiasi attività inerente alla Protezione Civile. Tali attività per essere assicurate dovranno prevedere apposite polizze da quotare di volta in volta in base alle attività svolte.

Il presente allegato costituisce parte integrante della polizza avanti richiamata, dalla quale sono regolate tutte le altre Condizioni di Assicurazione.

Mantova, 01/09/23



